



# Comune di Tresigallo

*Provincia di Ferrara*

## Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (interni e non)



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2003

# INDICE

## TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

|  |         |
|--|---------|
| Art. 1. Oggetto del Regolamento  | pag. 4  |
| Art. 2. Campo di applicazione del presente regolamento                                       | pag. 5  |
| Art. 3. Riferimenti normativi  | pag. 5  |
| Art. 4. Definizioni  | pag. 6  |
| Art. 5. Classificazione dei rifiuti  | pag. 9  |
| Art. 6. Oggetti e contenuti del presente regolamento   | pag. 11 |
| Art. 7. Modalità di esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti | pag. 12 |
| Art. 8. Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune                                   | pag. 13 |

## TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Art. 9. Assimilabilità | pag. 14 |
|------------------------|---------|

## TITOLO III. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

|   |         |
|---|---------|
| Art. 10. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RSU e rifiuti speciali assimilati e delle raccolte differenziate | pag. 15 |
| Art. 11. Area di espletamento del pubblico servizio   | pag. 15 |
| Art. 12. Procedura per l'aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio   | pag. 15 |
| Art. 13. Competenze del Comune o Ente Gestore (AREA s.p.a.)   | pag. 15 |
| Art. 14. Tipologie e modalità delle raccolte differenziate  | pag. 16 |
| Art. 15. Collocazione dei contenitori per RU ed allestimento dei relativi siti  | pag. 17 |
| Art. 16. Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani  | pag. 18 |
| Art. 17. Usi vietati dei contenitori  | pag. 19 |
| Art. 18. Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili.  | pag. 19 |
| Art. 19. Trasporto  | pag. 20 |
| Art. 20. Frequenza dei servizi  | pag. 20 |
| Art. 21. Destinazione finale dei rifiuti  | pag. 21 |
| Art. 22. Gestione degli impianti di smaltimento   | pag. 22 |

## TITOLO IV. INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALE E/O ENERGIA ED ATTIVITA' NECESSARIE PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO FINALE

### Capo I. Raccolta Differenziata

|  |         |
|--|---------|
| Art. 23. Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di recupero di materiali e/o energia                       | pag. 23 |
| Art. 24. Finalità  | pag. 23 |
| Art. 25. Indirizzi generali  | pag. 23 |
| Art. 26. Raccolte differenziate ai fini economici produttivi   | pag. 24 |
| Art. 27. Raccolte differenziate ai fini conoscitivi  | pag. 24 |
| Art. 28. Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta | pag. 24 |
| Art. 29. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate   | pag. 25 |

|   |         |
|---|---------|
| Art. 30. Utilizzo obbligatorio del Logo Regionale di identificazione della raccolta differenziata | pag. 25 |
| Art. 31. Rifiuti urbani pericolosi  | pag. 25 |
| Art. 32. Stazioni ecologiche  | pag. 26 |
| Art. 33. Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata                      | pag. 28 |
| Art. 34. Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate                                   | pag. 29 |
| Art. 35. Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati                               | pag. 30 |
| Art. 36. Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati                                 | pag. 30 |
| Art. 37. Obblighi dei rivenditori al dettaglio di oli   | pag. 31 |
| Art. 38. Incentivi  | pag. 31 |
| Art. 39. Norme di comportamento sanzioni di inadempienza  | pag. 32 |

## **Capo II. Attività di volontariato**

|   |         |
|---|---------|
| Art. 40. Il riconoscimento e l'autorizzazione | pag. 33 |
| Art. 41. Principi gestionali e requisiti      | pag. 33 |
| Art. 42. Condizioni operative                 | pag. 33 |

## **TITOLO V. NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI**

|  |         |
|--|---------|
| Art. 43. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi, disposizioni generali | pag. 35 |
| Art. 44. Detenzione di rifiuti speciali pericolosi presso le sede di formazione            | pag. 35 |
| Art. 45. Conferimento e trasporto dei rifiuti pericolosi                                   | pag. 35 |

## **TITOLO VI. DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

|   |         |
|---|---------|
| Art. 46. Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo                              | pag. 36 |
| Art. 47. Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio             | pag. 36 |
| Art. 48. Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico                                  | pag. 36 |
| Art. 49. Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta Differenziata | pag. 36 |
| Art. 50. Beni durevoli obsoleti non ingombranti   | pag. 36 |
| Art. 51. Rifiuti ingombranti  | pag. 36 |
| Art. 52. Rifiuti urbani pericolosi  | pag. 37 |
| Art. 53. Residui di potatura e sfalcio derivanti da orti e giardini e da attività agricole          | pag. 37 |

## **TITOLO VII. NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

|  |         |
|--|---------|
| Art. 54. Definizione   | pag. 38 |
| Art. 55. Modalità di svolgimento del servizio smaltimento dei rifiuti urbani esterni         | pag. 38 |
| Art. 56. Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni         | pag. 38 |
| Art. 57. Rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione                                  | pag. 39 |
| Art. 58. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici                                  | pag. 39 |
| Art. 59. Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche                                   | pag. 39 |
| Art. 60. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni edificati e non edificati | pag. 39 |
| Art. 61. Pulizia di aree recintate di uso pubblico, parchi e giardini                        | pag. 40 |
| Art. 62. Pulizia dei mercati   | pag. 40 |
| Art. 63. Aree occupate da esercizi pubblici  | pag. 40 |
| Art. 64. Carico e scarico materiali  | pag. 40 |
| Art. 65. Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri                                      | pag. 41 |
| Art. 66. Manifestazioni pubbliche  | pag. 41 |
| Art. 67. Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti              | pag. 41 |
| Art. 68. Esercizi stagionali   | pag. 41 |
| Art. 69. Aree di sosta per nomadi  | pag. 42 |

|  |         |
|--|---------|
| Art. 70. Scarichi abusivi  | pag. 42 |
| Art. 71. Altri servizi di pulizia  | pag. 42 |
| Art. 72. Tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani                            | pag. 42 |
| Art. 73. Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni                       | pag. 43 |
| Art. 74. Competenza del Comune relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni | pag. 43 |

#### **TITOLO VIII. BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

|  |         |
|--|---------|
| Art. 75. Divieto di abbandono                                | pag. 44 |
| Art. 76. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati | pag. 44 |

#### **TITOLO IX. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

|   |         |
|---|---------|
| Art. 77. Osservanza di altre disposizioni   | pag. 46 |
| Art. 78. Efficacia del presente regolamento | pag. 46 |
| Art. 79. Valutazione di impatto ambientale  | pag. 46 |
| Art. 80. Regime sanzionatorio               | pag. 46 |
| Art. 81. Forme di gestione                  | pag. 48 |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>ALLEGATO 1-Norme di comportamento dei produttori di rifiuti urbani interni non ingombranti e di rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di gestione</b> | <b>pag. 49</b> |
|---|----------------|

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

\* \* \*

## TITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1

#### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:
  - a) disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali che risultino assimilati agli urbani ai sensi del successivo titolo II;
  - b) determinare il perseguimento degli obbiettivi indicati al punto 2 dell'articolo 21 (*Competenze dei Comuni*) del D.lgs. 5/2/1997, n° 22, e successive modifiche e integrazioni, fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura o provenienza;
  - c) determinare il perseguimento degli obbiettivi, relativamente alla raccolta differenziata, definiti dalla normativa Nazionale e Regionale (v. art. 3).
2. In particolare il presente Regolamento in osservanza del comma 4 dell'art. 14 della L.R. n° 27 del 12/7/1994 si applica alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dagli art. 12 e 14 della stessa.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche discipline:
  - a) ai rifiuti radioattivi;
  - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - e) ai materiali esplosivi in disuso.
  - f) alle terre e alle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
  - g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

## **Art. 2**

### ***Campo di applicazione del presente regolamento***

1. Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
  - a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani (di cui al punto 2, lettere a), c), d), e), f) dell'art. 7 del D.lgs.n. 22 e succ. mod. e integr. e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (di cui al combinato disposto dell'art. 7, lettera b) e dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.lgs. 5/2/1997, n. 22 e succ. mod. e integr.), entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi.
  - b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 2 dell'art. 21 del D.lgs. 5/2/1997, n. 22 e succ. mod. e integr. all'intero territorio comunale.

## **Art. 3**

### ***Riferimenti normativi***

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2. del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., dell'art. 59 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell'art. 14 comma 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 1994 n. 27.  
Esso intende disciplinare l'espletamento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ( interni e non ), ai rifiuti esterni e a tutti i servizi collaterali, in applicazione delle seguenti normative principali oltre a quelle di volta a volta citate nel testo.
  - D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.  
"attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
  - Decreto Ministro Ambiente 29 maggio 1991 "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi (G.U. 12 giugno 1991, n.136)
  - L. 22 febbraio 1994, n. 146, art 39.  
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea- Legge comunitaria 1993"
  - Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507  
"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" e succ. mod. e integr.
  - Legge Regionale 12 Luglio 1994, n. 27  
"Disciplina dello smaltimento dei rifiuti"
  - Legge 9 novembre 1988, n. 475  
"Disposizioni in materia di Smaltimento Rifiuti Industriali" sono fatti salvi gli art. 7, 9, 9 quinquies.
  - Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale
  - Codice della Strada, in particolare l'art. 25, 3° comma e l'art. 68 del D.P.R. 16/11/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", che disciplinano la collocazione dei cassonetti.

- Decreto del Ministero dell'ambiente 26/6/2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.
  - Decreto Ministeriale 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.
  - D.P.R. n. 158 del 27/4/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"
  - Regolamento interministeriale di attuazione della decisione 2000/532/CE e succ. mod. e integr., recante disposizioni sul nuovo elenco Europeo dei rifiuti (CER 2002)
  - L.R. 25/99 recante norme su servizi idrici integrati e gestione dei rifiuti urbani, e succ. mod. e integr.
  - D.lgs. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
  - Legge n. 179 del 31/07/2002 "Collegato verde alla legge finanziaria 2002"
2. Il presente Regolamento verrà modificato, ove ciò fosse necessario, per recepire le future norme regolamentari e tecniche che saranno adottate in attuazione al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.

#### **Art. 4** **Definizioni**

1. In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  - e) raccolta: l'operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - f) raccolta differenziata:
    - f.1) la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima o di energia;
    - f.2) Ai sensi delle "Linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria" pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.112-Parte Seconda del 15 dicembre 1995 è inoltre considerata come raccolta differenziata la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni

merceologiche omogenee che devono essere ridotte volumetricamente o bonificate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza.

2. In ottemperanza a tali disposizioni regionali vengono adottate le seguenti ulteriori definizioni relative alle raccolte differenziate:

f.2.1) conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;

f.2.2) raccolta: le operazioni di prelievo e trasporto ai centri di collettamento (piattaforme ecologiche), compiute da appositi servizi pubblici o privati, dei materiali della raccolta differenziata; le operazioni di raccolta potranno riguardare i materiali delle stazioni ecologiche (di base ed attrezzate), ovvero, per talune frazioni, i materiali prelevati a domicilio previo appuntamento;

f.2.3) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi eseguite periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

f.2.4) stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

f.2.5) stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali, esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti,

f.2.6) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

f.2.7) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

f.2.8) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme, sia nelle singole componenti;

f.2.9) rifiuti speciali recuperabili: s'intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

f.2.10) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al D.lgs. D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.;

k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- 1- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- 2- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno; ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
- 3- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- 4- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 5- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 6- deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;

l bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

m messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

n combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

o compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

p strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che ai sensi della normativa vigente, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 833/78 dando luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri per la cui gestione sono attualmente vigenti le norme contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente 26/6/2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr."

Tali strutture, ai sensi della circolare della Regione Emilia Romagna prot. n. 61.3.2/14705 in data 27/7/1989 vanno identificate in quelle assoggettate al procedimento amministrativo dell'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria secondo le prescrizioni degli artt. 2 e 17 della L.R. 10/85, tra esse non rientrando pertanto gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico.

**Art. 5**  
***Classificazione dei rifiuti***

1. Visto l'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. In particolare sono ricompresi tra i rifiuti domestici anche quelli costituiti da residui di operazioni di potatura e sfalcio, provenienti da giardini di pertinenza ad accessorio di civili abitazioni;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. secondo quanto definito al successivo articolo 9 del presente Regolamento;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali se non rientrano tra i rifiuti assimilati di cui al successivo art. 9:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;  
in particolare i residui dell'attività di potatura degli alberi, pulizia e sfalcio dei prati, limitatamente a quelli derivanti dalle attività agricole e/o florovivaistiche con esclusione di quelli provenienti da aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a TA.R.S.U.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr..
5. Ferma restando la classificazione summenzionata, ai fini delle successive disposizioni si individuano le seguenti categorie:

#### Rifiuti urbani pericolosi

Sono considerati Rifiuti Urbani Pericolosi:

- batterie e accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio (es. batterie di auto);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade neon);
- apparecchiature fuori uso contenenti CFC (clorofluorocarburi), es.: frigoriferi, congelatori;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (es. TV e computers);
- oli e grassi diversi da quelli commestibili (es. oli di autoveicoli)
- prodotti e relativi contenitori, con riferimento a quelli a pressione (es. bombolette spray), etichettati e non (con simbolo "T"- tossico-, "F" - infiammabile-, "X" -irritante-, "Xn" - nocivo-, "C" - corrosivo-);
- le siringhe abbandonate sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

I succitati rifiuti sono evidenziati con asterisco nell'Allegato A del CER 2002 e devono essere di esclusiva provenienza domestica.

Vengono inoltre considerati R.U.P., anche se non espressamente così catalogati dal CER 2002:

- pile esaurite
- farmaci scaduti

#### Rifiuti speciali assimilabili agli urbani (condizioni per l'assimilabilità)

In attesa del decreto attuativo dell'art. 18, comma 2, lettera **d** del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., si utilizza, quale norma tecnica per l'assimilazione, la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., ai sensi del quale possono essere ammessi allo smaltimento in discariche di prima categoria i rifiuti speciali non pericolosi per i quali è stata ottenuta apposita autorizzazione provinciale e che rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - nastri abrasivi;
  - cavi e materiale elettrico in genere;
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria, e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
  - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.- accessori per l'informatica.
- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad affluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, e successive modificazioni ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di prima categoria se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica e successivamente accertati.

#### Rifiuti speciali assimilati agli urbani (R.S.A.U.)

Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano le condizioni di assimilabilità di cui al comma precedente per i quali l'Amministrazione Comunale applichi i diritti di privativa di cui al combinato disposto del punto 1. dell'art 2 e del punto 4. dell'art.23 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr..

L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento avverrà sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr..

Nelle more della determinazione di tali criteri da parte dello stato, si rimanda ai criteri indicati al successivo titolo II del presente Regolamento.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie.

### **Art. 6**

#### ***Oggetti e contenuti del presente regolamento***

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabilendo in particolare:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) le delimitazioni, i criteri relativi di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, ed il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.
- h) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell' art 18, comma 2, lettera d) D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr..
- i) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera g) del presente articolo.
- l) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti speciali non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi;
- m) ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti
- n) l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

#### **Art. 7**

##### ***Modalità di esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti***

1. Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria del Comune ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. è svolta dal Comune attraverso AREA s.p.a..
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere attraverso AREA s.p.a. attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa, tramite apposita convenzione o richiesta formale.  
In via sussidiaria, il Comune, attraverso AREA spa, svolge l'attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati.

**Art. 8*****Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune***

1. Il Comune, attraverso AREA s.p.a., svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento:
  - a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti;
  - b) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ingombranti;
  - c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
  - d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo Titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
  - e) servizio di raccolta e smaltimento dei piccoli rifiuti urbani esterni;
  - f) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni tramite apposita convenzione o richiesta formale.
  
2. Si intendono per rifiuti urbani interni quelli costituenti competenza obbligatoria ovvero compresi nella privativa comunale.

## TITOLO II

### Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

#### Art.9 *Assimilabilità*

1. Nelle more della applicazione del dispositivo di cui all'art. 18 punto 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che siano quantitativamente compatibili con la capacità organizzativa del servizio pubblico e la cui raccolta venga eseguita con la stessa modalità del servizio rivolto alle utenze domestiche ed abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani prodotti dalla utenze domestiche o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, per quanto non in contrasto con quanto stabilito dall'art. 43 del D.Lgs. N.22/97 e successive modifiche ed integrazioni:
  - a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
  - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
  - d) cassette, pallet;
  - e) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - f) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - g) paglia e prodotti di paglia;
  - h) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - i) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
  - j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - k) feltri e tessuti non tessuti;
  - l) pelle e similpelle;
  - m) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria, esclusi i pneumatici;
  - n) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - o) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) del D.lgs. N. 2297 e succ. mod. e integr. (intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
  - p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
  - q) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - t) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - u) nastri abrasivi;
  - v) cavi e materiale elettrico in genere;
  - w) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - x) accessori per l'informatica (hardware e consumabili);
  - y) scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - z) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
  - aa) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

### TITOLO III

## Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati ed obblighi dei conferimenti

#### ART.10

#### *Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto RSU e rifiuti speciali assimilati e delle raccolte differenziate*

1. Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

#### Art .11

#### *Area di espletamento del pubblico servizio*

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi di AREA s.p.a. e in modo da garantire la copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

#### Art.12

#### *Procedura per l' aggiornamento e la modifica delle aree di espletamento del pubblico servizio*

1. Le aree e le nuove zone di espletamento del servizio possono essere aggiornate e modificate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento con ordinanza del Sindaco o con delibera di G.M. o con richiesta degli uffici comunali competenti, previo accordo con AREA s.p.a..

#### Art.13

#### *Competenze del Comune o Ente Gestore (AREA s.p.a.)*

1. L'organizzazione e la definizione della modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto e smaltimento ovvero raccolta differenziata e recupero) dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza di AREA s.p.a..  
In tal senso AREA s.p.a.:
  - a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani con particolare riferimento a:
    - frazione umida
    - frazione secca
    - residui di potatura e sfalcio di giardini privati
    - rifiuti urbani domestici ingombranti e beni durevoli
    - rifiuti speciali assimilati agli urbani
    - rifiuti speciali recuperabili
    - rifiuti urbani pericolosi

- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
  - c) propone l'ubicazione dei contenitori, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 15, ultimo comma
  - d) stabilisce il numero dei contenitori, la frequenza e gli orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni dei Comuni e delle Circoscrizioni, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
  - e) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di stazionamento ricavate in area pubblica;
  - f) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
2. Per tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, il Comune nominerà un tecnico incaricato di gestire i rapporti con AREA s.p.a. per l'applicazione del regolamento stesso.

#### **Art.14**

#### ***Tipologie e modalità delle raccolte differenziate***

1. Sono attivate le raccolte differenziate delle seguenti tipologie di rifiuti:
- Frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.), per scarti umidi di cucina e del giardino, tramite cassonetti stradali di colore grigio con coperchio marrone;
  - Raccolta differenziata multimateriale (R.D.M.), per carta, cartone, contenitori in plastica, in alluminio, in metallo e in legno, tramite cassonetti stradali di colore fucsia;
  - vetro, tramite campane di colore verde;
  - carta tramite campane di colore azzurro;
  - carta e cartone da imballaggio prodotti dalle attività produttive, tramite raccolte domiciliari su richiesta;
  - verde e ramaglie, tramite contenitori scarrabili;
  - verde e ramaglie, tramite raccolta domiciliare su richiesta;
  - rifiuti ingombranti (televisori, frigoriferi e altri beni durevoli; lastre e damigiane in vetro; materassi, mobili, e altri materiali voluminosi in legno, vetro, acciaio) tramite raccolta domiciliare su richiesta;
  - abiti usati, tramite contenitori forniti dalle associazioni umanitarie Caritas ed Humana;
  - pile esaurite, tramite contenitori posizionati presso le rivendite, i supermercati ed alcuni luoghi pubblici;
  - farmaci, tramite contenitori posizionati presso le farmacie, i C.U.P., alcuni ambulatori e luoghi di cura;
  - rifiuti da stampa elettronica, tramite contenitori ("eco-box") posizionati presso uffici pubblici o privati su richiesta;
  - materiali ferrosi, raccolti presso le stazioni ecologiche o con raccolta domiciliare su richiesta;
  - materiali legnosi, raccolti presso le stazioni ecologiche o con raccolta domiciliare su richiesta;
  - oli vegetali e grassi alimentari, raccolti presso le stazioni ecologiche.

### Art.15

#### *Collocazione dei contenitori per RU ed allestimento dei relativi siti*

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza possibilmente non superiore a metri 500 dalle utenze servite, a cura di AREA s.p.a., secondo il piano di posizionamento attuato in accordo con la competente autorità comunale.

Non sono ammessi contenitori in area privata, fatta eccezione per i casi relativi ad eventuali articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale, fermo restando che in tale ipotesi dovrà essere corrisposto un maggior costo del servizio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica, sulla base delle tariffe relative ai servizi complementari approvate annualmente da AREA s.p.a.. I mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi danno recato in area privata: le ditte dovranno liberare AREA s.p.a. tramite comunicazione scritta

I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata da AREA s.p.a. e sostituiti su richiesta e prescrizione dell'Amministrazione Comunale o di AREA s.p.a. quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od obsoleti.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nell'allestimento delle piazzole, a cura e spese di Area S.p.a. si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili. Ove non sia possibile la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta) come previsto dalla vigente normativa e dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree dove sono collocati i cassonetti, delimitate da strisce gialle, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, a carico del responsabile, della sanzione pecuniaria comminata dal Comando di Polizia Municipale.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Dovranno essere evitate manovre di avvicinamento ai cassonetti che comportino pericolo ai passanti, quali retromarce, inversioni, e comunque manovre che costituiscono infrazioni al codice della strada; sarà comunque cura del conducente eseguire la manovra più sicura, giunto al limite del territorio comunale, quando deve invertire il senso di marcia e di effettuazione del servizio. Sarà cura del Comune, su segnalazione di AREA s.p.a., di apporre la segnaletica stradale opportuna per evidenziare le manovre da farsi. Nei casi di vie secondarie, comunali o vicinali, a fondo chiuso, di ridotta carreggiata, dove l'accesso e le manovre comportino i pericoli sopra esposti, i cassonetti non possono essere posizionati nelle vie medesime, ma sulla via principale in prossimità della traversa. Nel caso di servizio supplementare richiesto da attività produttive, regolato da apposite convenzioni, che comporti l'ingresso in aree private si stabilisce che: le manovre di avvicinamento ai contenitori non dovranno risultare difficoltose e pericolose e non saranno consentite operazioni manuali di traslazione dei cassonetti.

Per quanto riguarda il Codice della Strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di mt. 5 da incroci, attraversamenti pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa mt. 5) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa mt. 5 in orizzontale rispetto a:

- porte e/o finestre ubicate al piano terra, al primo piano o in seminterrato;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali i bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie ed ambulatori medici.

Per quanto riguarda i cancelli di ingressi pedonali (pubblici e privati), va rispettata una distanza di mt. 3

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- \* distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- \* distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche, in base alle disposizioni dei rispettivi enti gestori

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune e ad AREA s.p.a. motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti da AREA s.p.a. in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Amministrazione Comunale e/o da AREA s.p.a. la cui assistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

La collocazione dei contenitori viene stabilita dall'Amministrazione Comunale in quanto proprietaria del suolo pubblico sui cui essi vanno insediati. Il posizionamento dev'essere in ogni caso verificato dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda la natura pubblica del suolo e dalla Polizia Municipale per gli aspetti di sicurezza e di viabilità stradale, congiuntamente con AREA per le fasi di raccolta e svuotamento.

L'amministrazione comunale ha la facoltà di conferire ad AREA s.p.a. l'autonomia decisionale nella collocazione dei contenitori attraverso apposita determinazione, in cui verranno riportate le modalità di azione di AREA s.p.a.

Sono ammesse deroghe solo laddove l'impossibilità o l'inopportunità di posizionare i contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento siano comprovate congiuntamente da AREA e dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.16**

#### ***Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani***

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) da AREA s.p.a..
2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall' Amministrazione Comunale e/o da AREA s.p.a..
3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non

contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

4. Lattine, contenitori di plastica e imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di ingombro a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
5. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
7. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera da AREA s.p.a..
8. E' vietato l'utilizzo dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; in tal caso i rifiuti devono essere conferiti nel contenitore idoneo più vicino, sempre che esso abbia capacità di riceverli. In particolare questa pratica è raccomandata in caso di festività, scioperi, ecc.
9. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
10. E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
11. Per la mancata osservanza di tali disposizioni verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 79.

#### **Art .17**

##### ***Usi vietati dei contenitori***

1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:
  - a. di rifiuti urbani pericolosi;
  - b. di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - c. di rifiuti speciali pericolosi;
  - d. di rifiuti ingombranti per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (es. raccolta domiciliare);
  - e. di rifiuti inerti come calcinacci, pietre, terra.
2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono sempre essere richiusi dopo l'uso.
3. E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato da AREA s.p.a..

#### **Art.18**

##### ***Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili***

1. I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, qualora istituito, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura dell'utente, nell'ubicazione e secondo gli orari prescritti da AREA s.p.a. per il ritiro: in tal caso l'utente è comunque tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato in un unico punto occupando il minimo spazio possibile, in modo da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli e in maniera da salvaguardare la sicurezza degli operatori, agevolando le operazioni di carico
2. E' vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.
3. Gli utenti potranno conferire rifiuti ingombranti anche presso le stazioni ecologiche attrezzate ubicate nel territorio comunale di cui al successivo art.31 del presente Regolamento, qualora attivate, oppure presso la piattaforma dell'impianto "Crispa", a Jolanda di Savoia i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti qualitativi e quantitativi per essere considerati come rifiuti urbani e che non

possano essere oggetto di ritiro mediante servizio a chiamata, possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- a) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata posta in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate di cui al successivo art. 31 del presente Regolamento, qualora attivate;
- b) mediante l'immissione negli appositi contenitori per la raccolta differenziata di tale specifica tipologia di rifiuti (cassoni scarrabili e cassonetti F.O.R.S.U.), se presenti sul territorio.
- c) mediante conferimento presso la piattaforma "Crispa".

### **Art. 19** **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica ai sensi dell'art.2, punti 1 e 2, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr..
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.)

### **Art. 20** **Frequenza dei servizi**

1. Servizio RSU – Rifiuti non riciclabili:  
Cassonetti beige, bidoni, cestoni e trespolti: svuotamento con frequenza 2/7, esclusi i giorni festivi. Il servizio può essere interrotto per un massimo 2 giorni consecutivi festivi, in ogni caso riprenderà al terzo giorno.  
Nelle aree rurali e/o a bassa densità abitativa la frequenza sarà di due volte a settimana.  
Nel centro urbano, limitatamente alle vie di maggior densità abitativa, di attività commerciali e produttive la raccolta verrà effettuata con frequenza 3/7.
2. Servizio R.D.M. – Raccolta differenziata multimateriale dei rifiuti secchi riciclabili  
Cassonetti viola: svuotamento con frequenza 2/7, salvo situazioni di maggior conferimento, dove si imporrà una frequenza diversa da valutare caso per caso da parte di AREA s.p.a.
3. Servizio F.O.R.S.U. – Frazione organica dei rifiuti solidi urbani  
Cassonetti grigi con coperchio marrone: svuotamento con frequenza 2/7, salvo situazioni di maggior conferimento, dove si imporrà una frequenza diversa da valutare caso per caso da parte di AREA s.p.a.
4. Servizio raccolta vetro  
Campane verdi: svuotamento ogni 3 settimane, salvo situazioni di maggior conferimento, dove si imporrà una frequenza diversa da valutare caso per caso da parte di AREA s.p.a.  
In caso di riempimento precoce delle campane, lo svuotamento può essere richiesto dall'Amministrazione comunale ad AREA s.p.a.
5. Servizio raccolta altre tipologie di rifiuti di provenienza domestica:  
Contenitori di pile esaurite, medicinali scaduti, rifiuti di stampa: svuotamento su chiamata dell'utente.
6. Servizio raccolta verde:  
Cassoni scarrabili e/o navette: svuotamento con frequenza 1/7, salvo nei periodi di maggior produzione in cui la frequenza sarà raddoppiata.

7. Servizio raccolta ingombranti:

Il servizio viene svolto o con la raccolta domiciliare su chiamata (previo appuntamento telefonico) al Centro Operativo di AREA s.p.a., oppure mediante il conferimento da parte dei cittadini presso le stazioni ecologiche attivate o presso la piattaforma "Crispa".

8. Servizio lavaggio interno cassonetti

a) cassonetti R.S.U. (beige):

la frequenza del lavaggio cassonetti è di due volte al mese, per i mesi da maggio a settembre e di una volta al mese in marzo, aprile, ottobre e novembre. Nei mesi invernali (dicembre, gennaio, febbraio,) il lavaggio non verrà eseguito.

*Per le eccezioni attuate in alcuni Comuni si deve fare riferimento ai rispettivi capitolati.*

b) cassonetti R.D.M. (viola):

la frequenza del lavaggio è di circa 2 volte l'anno, indicativamente una nel periodo maggio-giugno e una nel periodo ottobre-novembre.

c) cassonetti F.O.R.S.U. (grigio):

La frequenza del lavaggio è di due volte al mese per il periodo aprile-settembre, e di una volta al mese per il periodo ottobre-marzo, per un totale di 18 lavaggi su base annua.

d) cassoni e/o navette per il verde

La frequenza del lavaggio è di 2 volte all'anno, di cui una nel periodo primaverile ed una in quello autunnale.

9. Servizio lavaggio esterno cassonetti e campane

La frequenza del lavaggio è di una volta l'anno e solo per i Comuni che rilasceranno apposita autorizzazione ad AREA s.p.a.

Sarà cura di AREA s.p.a. ottenere le autorizzazioni degli organi competenti a livello provinciale (A.R.P.A., U.S.L.).

10. Servizio pulizia e disinfestazione cestoni, bidoni, campane:

I contenitori e l'area su cui insistono vengono puliti e disinfettati una volta ogni 3 mesi. I piccoli bidoni ad uso esclusivo di alcuni utenti devono essere lavati a cura degli stessi utenti.

11. **I servizi di cui al presente articolo non vengono svolti nei seguenti giorni:**

- **tutte le domeniche**
- **il 25 dicembre**
- **il giorno di Pasqua**
- **il 1° maggio**

**Nel caso di coincidenza del giorno festivo con quello previsto per l'espletamento del servizio, la raccolta verrà anticipata o posticipata di un giorno secondo erogazione del miglior servizio.**

**Art. 21**

***Destinazione finale dei rifiuti***

1. La destinazione finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura di AREA s.p.a. presso gli impianti di smaltimento o recupero/riciclaggio in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità Regionale o Provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui al combinato disposto dell'art. 2 punto 2 e dell'art. 5, punto 3, lettera c) del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei disposti autorizzativi.

**Art. 22*****Gestione degli impianti di smaltimento***

1. L'attività di gestione degli impianti di smaltimento di proprietà di AREA s.p.a., è disciplinata da apposito Regolamento, redatto dal medesimo e sottoposto a controllo degli uffici territoriali competenti, dove sono indicate tutte le modalità relative all'accettazione dei rifiuti in entrata ed alla pesata degli stessi.

**TITOLO IV**  
**Incentivazione del recupero di materiale e/o energia ed attività  
necessarie per assicurare l' idoneità del rifiuto allo smaltimento finale**

**CAPO I**  
**Raccolta Differenziata**

**Art. 23**  
***Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di recupero di  
materiali e/o energia***

1. Il Comune ed AREA s.p.a. promuovono la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art.2 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr..
2. AREA s.p.a. promuove la riorganizzazione del Servizio di Raccolta dei R.S.U. per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. ed alla Legge Regionale n. 27/94, in considerazione del combinato disposto dell'articolo 24, comma 1, dell'art. 37, comma 1, dell'art. 38 comma 2 e dell'art. 39 comma 1 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., nonché del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui alla Legge Regionale 12/7/94, n.27, tenendo conto altresì della esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e degli altri Consorzi obbligatori per il riciclaggio.

**Art. 24**  
***Finalità***

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

**Art.25**  
***Indirizzi generali***

1. L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
  - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
  - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - d) del sistema di conferimento e raccolta;
  - e) dei sistemi di recupero;
  - f) dei sistemi di smaltimento finale;
  - g) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
  - h) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
  - i) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
  - j) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
- a) un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
  - b) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
  - c) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr.;
  - d) l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;
  - e) una corretta correlazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio;
  - f) la definizione, nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, di obiettivi di economicità, valutati anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti.

#### **Art. 26**

#### ***(Raccolte differenziate ai fini economici produttivi)***

1. Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente art. 25 possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco o con decisione di AREA s.p.a., forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.
2. Le ordinanze istitutive stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

#### **Art.27**

#### ***(Raccolte differenziate ai fini conoscitivi)***

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco o con decisione di AREA s.p.a., anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

#### **Art.28**

#### ***(Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all' ordinario servizio di raccolta)***

1. In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 24, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria del ciclo di smaltimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con lo smaltimento in discarica o con l'incenerimento o tali da influire negativamente sulla qualità della compattazione o delle emissioni.

Ciò particolarmente:

- a) per rifiuti non compattabili o comprimibili;
- b) per rifiuti a basso potere calorifico;
- c) per rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico, con particolare riferimento ai rifiuti composti da cloruro di polivinile.

2. I provvedimenti relativamente alla lettera c) del precedente comma del presente articolo saranno assunti quando dalle analisi merceologiche sul rifiuto destinato all'incenerimento risulti conseguito, o prevedibile nell'arco di un biennio, il superamento del 60% rispetto al limite fissato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984 e successive modifiche e integrazioni, per il tenore di cloro organico nel rifiuto da smaltirsi in impianti di incenerimento con temperatura di postcombustione di 950 °C.

#### **Art. 29**

##### ***Obblighi per l' esercizio delle raccolte differenziate***

1. Gli enti o imprese che, anche per conto del Comune o di AREA s.p.a., gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti:
- a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
  - b) ad inoltrare annualmente al Comune e ad AREA s.p.a. un rendiconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

#### **Art. 30**

##### ***Utilizzo obbligatorio del Logo Regionale di identificazione della raccolta differenziata***

1. E' obbligatorio l'utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 07/11/1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 179 del 15/12/1995, quale simbolo grafico che caratterizza, a livello visivo, la raccolta differenziata stessa. Il Logo di cui sopra verrà posto su tutti i contenitori per la raccolta differenziata nonché sulla segnaletica e sui cartelli delle stazioni ecologiche.

#### **Art. 31**

##### ***Rifiuti urbani pericolosi***

1. I rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.), così come identificati all'art. 5 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento.  
Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio da stabilirsi con Ordinanza del Sindaco o con decisione di AREA s.p.a., la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel territorio Comunale con le seguenti modalità:
- a) batterie e accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio (es.: batterie di auto di esclusiva provenienza domestica): devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche qualora attivate, presso la piattaforma "Crispa" o negli appositi contenitori collocati in luoghi stabiliti dal Comune e da AREA s.p.a. (es. il Centro operativo comunale)
  - b) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es.: lampade neon): devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche qualora attivate, o presso la piattaforma "Crispa";
  - c) apparecchiature contenenti CFC –clorofluorocarburi- (es.: frigoriferi, congelatori, ecc.): devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche qualora attivate, o presso la piattaforma "Crispa", oppure ritirati a domicilio tramite il servizio di raccolta ingombranti su chiamata;
  - d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (es.: TV e computers): devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche qualora attivate, o presso la piattaforma "Crispa", oppure ritirati a domicilio tramite il servizio di raccolta ingombranti su chiamata;
  - e) oli e grassi diversi da quelli commestibili (es. oli di autoveicoli): devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche qualora attivate, o presso la piattaforma "Crispa";

- f) Prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori e rifiuti chimici domestici etichettati e non (con simbolo "T"- tossico-, "F" - infiammabile-, "X" -irritante-, "Xn" -nocivo-, "C" - corrosivo-). I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso le stazioni attrezzate e custodite appositamente, o presso la piattaforma "Crispa".
- g) Siringhe abbandonate: le siringhe usate abbandonate in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico dovranno essere raccolte con le cautele indicate dal Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro dell'Azienda USL e dal Piano per la sicurezza aziendale ed inviate ad idoneo smaltimento.
- h) Pile e batterie esaurite  
 Pile e batterie devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse nelle apposite cassette raccogliatrici installate in alcuni punti del centro urbano, restando a carico del Consorzio AREA la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.  
 Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso le stazioni di base o le stazioni attrezzate ovvero al mezzo mobile eventualmente posto a disposizione della cittadinanza per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti chimici domestici.
- i) Farmaci scaduti o non utilizzati  
 I farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie (comunali e private) o negli appositi contenitori installati in alcuni punti del centro urbano.  
 I farmaci scaduti o non più utilizzati potranno essere conferiti anche presso le stazioni attrezzate ovvero al mezzo mobile eventualmente posto a disposizione della cittadinanza per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti chimici domestici.

**2. E' tassativamente vietato il conferimento dei R.U.P. nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari (R.S.U. e R.D.M.).**

**Art. 32**  
**Stazioni ecologiche**

1. Ai sensi delle "Linee Guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria" pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.179 del 15/12/1995 in applicazione agli artt. 14 e 16 della Legge Regionale 12 dicembre 1994, n. 27, si intende per stazione ecologica un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferiti tutte le categorie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata che saranno indicate dall'Ente Gestore (AREA s.p.a.) tramite apposita indicazione in loco (esclusi i rifiuti non assimilati agli urbani).

Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:

- **la stazione base**, dove sono concentrati i diversi contenitori, non custodita e accessibile a tutte le utenze domestiche e alle utenze non domestiche assoggettate a TA.R.S.U.);
- **la stazione attrezzata**: centro custodito e attrezzato in cui conferiscono sia i privati cittadini che i titolari di attività produttive e dove possono effettuate alcune operazioni di pretrattamento e trattamento (solo per i R.S.A.U.).
- **la piattaforma ecologica**: veri e propri centri di trattamento dove si realizzano tutte le operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte.

a) STAZIONE BASE

In termini generali alla "stazione base" conferiscono i rifiuti differenziati i privati cittadini; le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anch'essi differenziati, aventi volumi e quantità commisurati alle produzioni comunque compatibili con

i sistemi di svuotamento praticati da AREA s.p.a.. In alternativa queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, le "stazioni attrezzate" e le "piattaforme ecologiche".

La stazione base deve consentire la raccolta dei seguenti materiali:

- carta, cartone, plastica, alluminio, contenitori metallici e in legno di piccole dimensioni (R.D.M) ;
- vetro di dimensioni compatibili con il foro delle campane;
- scarti vegetali e alimentari (F.O.R.S.U.);
- scarti vegetali provenienti da parchi e giardini;
- rifiuti non riciclabili.

I contenitori della stazione base sono gli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.); allo scopo si possono utilizzare gli esistenti contenitori variamente dislocati nel territorio.

La stazione base dovrà essere pavimentata per poterne assicurare la facile pulizia.

#### b) STAZIONE ATTREZZATA

La "stazione attrezzata" è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane (solo per quanto riguarda i R.S.A.U. -rifiuti assimilati agli urbani-)

La stazione attrezzata, progettata secondo le Linee Guida Regionali prima menzionate, deve essere idonea a ricevere i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, plastica, alluminio);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP (pile, farmaci, rifiuti etichettati – v. art. 31)-;
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
- rifiuti speciali assimilati (materiale ferroso, imballaggi, legname);
- batterie auto e oli;
- pile esaurite, farmaci scaduti
- oli vegetali
- rifiuti di stampa elettronica.

La stazione attrezzata è recintata e deve essere custodita durante gli orari di apertura agli utenti; il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.

All'atto del conferimento del rifiuto l'utente dovrà comunicare al personale di custodia le proprie generalità e la tipologia e quantità di rifiuto conferito, nonché dichiarare la provenienza domestica dei rifiuti stessi.

La stazione dovrà essere dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.

#### c) PIATTAFORMA ECOLOGICA

La piattaforma ecologica costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire materiali della raccolta differenziata organizzata sul territorio al fine di consentirne lo smaltimento e/o il riciclaggio in situazioni di sicurezza ovvero l'inoltro ai consorzi di recupero del materiale selezionato ed idoneo ad essere valorizzato.

Nella piattaforma "Crispa" di Jolanda di Savoia possono essere conferiti:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, plastica, alluminio);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP (pile, farmaci, rifiuti etichettati – v. art. 31)-;
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
- rifiuti speciali assimilati (materiale ferroso, imballaggi, legname);
- batterie auto e oli;
- pile esaurite, farmaci scaduti
- oli vegetali
- rifiuti di stampa elettronica.

2. AREA s.p.a. predispone un adeguato numero di stazioni base per il conferimento da parte degli utenti.
3. La realizzazione di nuove stazioni ecologiche attrezzate avverrà a seguito di accordi con l'Amministrazione comunale.

4. Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura delle "stazioni attrezzate" e della "piattaforma ecologica" tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su appositi cartelli posizionati all'ingresso di ogni stazione.
5. Quando le stazioni attrezzate o le piattaforme ecologiche sono chiuse e/o non presidiate è vietato:
  - l'accesso all'interno delle stesse;
  - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
6. E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

### **Art. 33**

#### ***Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata***

1. Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità

1.1) esponendo i materiali stessi ai limiti delle proprietà nelle confezioni e nei limiti stabiliti dal soggetto incaricato , nelle zone in cui il servizio venga così organizzato.

In particolare per la raccolta domiciliare si fa:

- divieto di esporre materiali diversi da quelli prescritti
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.

1.2) conferendo negli appositi contenitori stradali posizionati da AREA s.p.a..

Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento:

a) per le stazioni ecologiche di base:

- è obbligatorio conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
- è vietato muovere i contenitori dalla loro sede;
- è vietato introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- è vietato abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori
- è vietato asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti
- è obbligatorio rispettare le disposizioni riportate sull'apposita tabella affissa sui contenitori, in particolare per quanto riguarda le modalità di inserimento dei rifiuti nel contenitore.

b) per le stazioni ecologiche attrezzate:

- è vietato accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio degli utenti;
- è vietato asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- è vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- è vietato l'accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- è obbligatorio rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode
- è vietato introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati nella tabella affissa all'ingresso della stazione.

c) per le piattaforme ecologiche:

- è vietato accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio degli utenti;

- è vietato asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
  - è vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
  - è vietato l'accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
  - è obbligatorio rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode
  - è vietato conferire alla piattaforma rifiuti per i quali non si è ottenuta la preventiva autorizzazione da parte del responsabile del servizio.
2. I rifiuti speciali di origine produttiva assimilati agli urbani potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali e/o alla piattaforma ecologica rispettando le modalità di conferimento.
  3. I rifiuti speciali non pericolosi potranno essere conferiti alle piattaforme ecologiche appositamente autorizzate e attrezzate per ricevere tali rifiuti, rispettando le modalità di conferimento previste dalla piattaforma e previo pagamento di eventuali corrispettivi previsti dal titolare della piattaforma (AREA s.p.a.).

#### **Art. 34**

##### ***Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate***

1. Le raccolte differenziate, che l'Amministrazione Comunale attiverà attraverso AREA s.p.a., saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. e dalla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 27 e succ. mod. e integr.  
Le raccolte previste sono le seguenti:
  - raccolta multimateriale (carta, cartone, plastica, lattine, contenitori in metallo e in legno) effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione fucsia posti nelle vie e piazze comunali;
  - raccolta del cartone con modalità porta a porta, solo presso le utenze delle attività produttive e commerciali.
  - raccolta del vetro effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale, identificati dalla colorazione verde, posti nelle vie e piazze comunali, anche nei pressi di bar, mense, ristoranti ecc.; per rifiuti di vetro di dimensioni notevoli quali lastre, damigiane, il conferimento potrà effettuarsi presso la piattaforma ecologica "Crispa" o presso le stazioni ecologiche attivate, o tramite il servizio di raccolta ingombranti a domicilio;
  - raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.), per scarti umidi di cucina e del giardino, tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione grigia con coperchio marrone posti nelle pubbliche vie e piazze;
  - raccolta della carta tramite campane di colore azzurro;
  - raccolta del verde e ramaglie, tramite contenitori scarrabili;
  - raccolta del verde e ramaglie, tramite servizio domiciliare su richiesta;
  - raccolta dei rifiuti ingombranti (televisori, frigoriferi e altri beni durevoli; lastre e damigiane in vetro; materassi, mobili, e altri materiali voluminosi in legno, vetro, acciaio) tramite servizio domiciliare su richiesta;
  - raccolta abiti usati, tramite contenitori forniti dalle associazioni umanitarie;
  - raccolta pile esaurite, tramite contenitori posizionati presso le rivendite, i supermercati ed alcuni luoghi pubblici;
  - raccolta farmaci, tramite contenitori posizionati presso le farmacie, i C.U.P., alcuni ambulatori e luoghi di cura;
  - raccolta rifiuti da stampa elettronica, tramite contenitori ("eco-box") posizionati presso uffici pubblici o privati su richiesta;
  - raccolta materiali ferrosi, raccolti presso le stazioni ecologiche o con raccolta domiciliare su richiesta;

- raccolta materiali legnosi, raccolti presso le stazioni ecologiche o con raccolta domiciliare su richiesta;
  - raccolta oli vegetali e grassi alimentari, raccolti presso le stazioni ecologiche.
  - raccolta rifiuti urbani pericolosi secondo le modalità indicate al precedente art. 31 del presente Regolamento.
  - raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come descritto al precedente art. 33 del presente regolamento.
2. Il rapporto contenitore/utente e le caratteristiche volumetriche degli stessi vengono definiti da AREA s.p.a., tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L'Amministrazione Comunale e/o AREA s.p.a. provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurato alle esigenze del servizio e stabilita dal AREA S.p.a. Le stazioni ecologiche attrezzate saranno aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale e da AREA s.p.a. ed affissi all'ingresso della stazione. I servizi di raccolta itinerante istituiti avranno frequenza stabilita con Ordinanza del Sindaco ed opportunamente divulgati alla utenza. I servizi di raccolta presso il produttore, se istituiti, saranno gratuiti per i privati cittadini e a pagamento con tariffe deliberate da AREA s.p.a. per i rifiuti speciali: nella determinazione di tali tariffe dovrà tenersi conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali. Il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi alla piattaforma ecologica "Crispa" avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe deliberate da AREA s.p.a.; nella determinazione di tali tariffe dovrà tenersi conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero di materiali. Il personale addetto ai servizi di raccolta domiciliare e di custodia delle stazioni attrezzate opererà nel rispetto delle normative vigenti. In particolare dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento.
- 3 Il conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al precedente art. 33.

#### Art. 35

##### *Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati*

- 1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:
- a. la raccolta, da parte dei servizi pubblici, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente Regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore ed AREA s.p.a., ponendo a carico del produttore i relativi oneri.
  - b. I rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori alla piattaforma ecologica "Crispa", secondo le modalità di cui all'art. 33, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno della piattaforma.

#### Art. 36

##### *Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati*

1. **E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di metri 500 dall'abitazione, ovvero qualora sia stato organizzato un servizio porta a porta.** In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, documenti d'archivio, lattine, contenitori metallici e di plastica, scarti organici di cucina o del giardino ed ogni altra tipologia di rifiuto per cui sia stato attivato un servizio di raccolta differenziata) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

2. Ai fini della razionalizzazione della raccolta, le bottiglie di plastica devono essere schiacciate, gli imballaggi di cartone devono essere ridotti di volume, dai contenitori metallici, in vetro e dalle lattine devono essere rimossi i residui liquidi e alimentari
3. In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni e/o tipologia non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate, qualora attivate, oppure si devono utilizzare gli altri servizi predisposti da AREA s.p.a. (raccolte domiciliari, cassoni scarrabili).
4. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
5. E' vietato ribaltare e danneggiare i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o da AREA s.p.a..
6. E' inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

### **Art. 37**

#### ***Obblighi dei rivenditori al dettaglio di oli***

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.6, punti 3 e 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.95 " attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati" e dell'art. 2, punto 4 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato 16 maggio 1996, n.392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati":
  - chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:
    - a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
    - b) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti.
  - le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.
  - i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio e che per comprovati motivi, preventivamente accettati dal Comune -Settore Ambiente- sentita anche l'ARPA, siano stati esonerati dall'obbligo di cui al precedente punto I), devono almeno esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo alle Ditte autorizzate o direttamente ad AREA s.p.a., presso la piattaforma ecologica "Crispa" oppure, se è accertata la provenienza domestica, anche presso le stazioni ecologiche, qualora attivate

Analogamente, anche i rivenditori di batterie per auto e pneumatici sono tenuti ad informare i clienti circa il corretto recupero di queste tipologie di rifiuti.

### **Art .38**

#### ***Incentivi***

1. Sono previsti i seguenti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:
  - a) attestati di benemeranza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
  - b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
  - c) una volta che verrà adottato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di smaltimento di cui all'art. 49 punto 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. AREA s.p.a. o l'Amministrazione Comunale si riserva di

decidere sgravi sulla tariffa per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo, ottenuto dalla raccolta differenziata.

**Art. 39**

***Norme di comportamento sanzioni di inadempienza***

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal titolo V del D.lgs. 5/2/1997,n.22 le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda a norma del Regolamento stesso secondo quanto stabilito nel successivo titolo IX.

## **CAPO II**

### **Attività di volontariato**

#### **Art. 40**

##### ***Il riconoscimento e l'autorizzazione***

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune territorialmente competente e con AREA s.p.a. gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o - politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio, potendo a loro volta avvalersi di ditte preventivamente autorizzate.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di opportunità e possono essere ammesse situazioni di concorrenza a giudizio e motivazione di AREA s.p.a..

#### **Art. 41**

##### ***Principi gestionali e requisiti***

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:
  - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
  - osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - osservare le norma sugli adempimenti contributivi ed assicurativi per tutti i lavoratori;
  - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
  - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei riciclaggio dei materiali.

#### **Art. 42**

##### ***Condizioni operative***

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica);
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di lattine per liquidi –metalli;
- rifiuti ingombranti di origine domestica;
- abiti e indumenti usati;
- verde da giardino.

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- oli e batterie auto

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti ( stoccaggio provvisorio, trattamento ) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti, almeno fino a che il Ministro dell' Ambiente non abbia elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di smaltimento di cui all'art. 49, punto 5 del D.lgs. 5/2/1997 n.22 e succ. mod. e integr.

## **TITOLO V**

### **Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti pericolosi**

#### **Art. 43**

##### ***Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi, disposizioni generali***

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al precedente punto a), la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 2 del medesimo D.lgs 22 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. e successive integrazioni, e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

#### **Art.44**

##### ***Detenzione di rifiuti speciali, pericolosi presso le sedi di formazione***

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia e di eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo dell'attività di smaltimento dei rifiuti, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali di rifiuti speciali non ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria, e di rifiuti pericolosi dovrà ottemperarsi alle seguenti disposizioni:
  - i rifiuti di cui trattasi dovranno essere stoccati a cura e spese del detentore degli stessi separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo un distinto e separato stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti (inertizzazione, termodistruzione ecc. ) e/o al previsto avvio ad impianti di discarica di tipo particolare;
  - è tassativamente vietata la immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori destinati ad accogliere i rifiuti urbani interni (ingombranti e non ingombranti) ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al titolo IV del presente Regolamento;
  - è tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti di cui trattasi con rifiuti speciali non assimilati ma comunque avviabili per lo smaltimento finale in impianti di discarica di I° categoria ai sensi del punto 1. 1. 1 della Deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984 e successive modifiche o integrazioni, o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani (secondo le definizioni di cui all'Art. 5) del presente regolamento.

#### **Art. 45**

##### ***Conferimento e trasporto dei rifiuti pericolosi***

1. E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi di accertare, preventivamente al conferimento ed alla sottoscrizione di contratti, che le imprese o ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalle competenti autorità.

E' vietato il conferimento di tali rifiuti a imprese e ditte che non risultino in possesso delle prescritte autorizzazioni.

## TITOLO VI

### Disciplina dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti esternamente all' area del servizio di raccolta

#### Art. 46

##### *Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo*

1. Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente art.11 le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area espletamento del pubblico servizio di raccolta.

#### Art. 47

##### *Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio*

1. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

#### Art. 48

##### *Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico*

1. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti.  
E' comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

#### Art. 49

##### *Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata*

1. I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere possibilmente periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.
2. **Tale obbligo è invece tassativo per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.**

#### Art. 50

##### *Beni durevoli obsoleti non ingombranti*

1. Beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente negli appositi contenitori dislocati in diversi punti dell'area urbana e del territorio comunale.

#### Art. 51

##### *Rifiuti ingombranti*

1. Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne gratuitamente gli utenti che sono assoggettati al pagamento, anche parziale, della T.A.R.S.U.
2. I cittadini possono conferire i rifiuti ingombranti presso le stazioni ecologiche qualora attivate, oppure nei cassoni scarrabili stazionari, oppure presso la piattaforma "Crispa" a Jolanda di Savoia.

**Art. 52**  
***Rifiuti urbani pericolosi***

1. Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente artt. 31 e 49.

**Art. 53**  
***Residui di potatura e sfalcio derivanti da orti e giardini e da attività agricole***

1. I rifiuti derivati da attività agricole sono classificati rifiuti speciali: essi possono essere comunque conferiti, a pagamento, alla piattaforma "Crispa" secondo le modalità indicate all'art. 33. I residui di potatura e sfalcio di orti e giardini derivanti da pertinenze ed aree civili di abitazioni ed attività non agricole dovranno essere, per quanto possibile, conferiti secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33.

## TITOLO VII

### Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

#### Art. 54 *Definizione*

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o sulle aree private soggette comunque ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi e corsi d'acqua.

#### Art. 55 *Modalità di svolgimento del servizio smaltimento dei rifiuti urbani esterni*

1. I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune (o da AREA s.p.a. previa apposita convenzione o richiesta formale) e riguardano le seguenti specifiche attività:
  - spazzamento stradale;
  - lavaggio stradale;
  - aspirazione fogliame
  - diserbo stradale;
  - pulizia caditoie;
  - svuotamento cestini portarifiuti;
  - bonifica di rifiuti abbandonati su aree pubbliche;
  - pulizia aree golenali;
  - rimozione e smaltimento di siringhe abbandonate;
  - rimozione e smaltimento di carcasse di animali giacenti su aree pubbliche;
  - raccolta e smaltimento di rifiuti derivanti da eventi atmosferici o da calamità naturali (ramaglie, materiali da copertura, ecc.)

#### Art. 56 *Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni*

1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal Comune e/o da AREA s.p.a. entro il perimetro comunale così definito:
  - le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
  - le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
  - i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
  - le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
  - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, controviali ecc.

- aree di cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili con esclusione dei resti di esumazione il cui smaltimento è disciplinato ai sensi del successivo art. 57 del presente Regolamento.
2. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio Comunale, è interamente a carico degli Enti competenti.
  3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con AREA s.p.a., in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.6 del presente regolamento.
  4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze.

#### **Art. 57**

##### ***Rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione***

1. Ai sensi dell'art. 7 , lettera f) del D.lgs. 5/2/1997,n.22 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del summenzionato art.7 del D.lgs. 5/2/1997, n.22 , potranno essere smaltiti in discarica solo se considerati rifiuti urbani nel regolamento comunale di polizia mortuaria. In caso contrario dovranno essere smaltiti per termodistruzione con servizio eseguito dal Comune oppure da AREA previa apposita convenzione.

#### **Art. 58**

##### ***Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici***

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e di qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

#### **Art. 59**

##### ***Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche***

1. E' fatto salvo l'applicazione del Vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. In ogni caso le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

#### **Art. 60**

##### ***Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni edificati e non edificati***

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati da terzi.
2. A tale scopo devono essere poste in essere le necessarie opere ( recinzione, canali di scolo o altro) eventualmente ritenute idonee dalle competenti autorità per evitare l'inquinamento e l'impaludamento; si deve inoltre curarne la manutenzione per mantenerle sempre in efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si originassero accumuli di rifiuti pregiudizievoli per l'igiene pubblica, il Sindaco emanerà un' Ordinanza in danno degli stessi disponendo l'immediata esecuzione dei lavori di bonifica; trascorso il tempo stabilito dall' Ordinanza senza che i soggetti interessati abbiano ottemperato alla stessa, l'Amm. ne disporrà l'esecuzione dei lavori di pulizia e ripristino dei luoghi a spese degli inadempienti.

3. Pulizia dei terreni non edificati. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati da terzi, e provvedere agli sfalci ordinari delle erbe infestanti ed in ogni caso evitare situazioni di degrado ambientale. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

#### **Art. 61**

##### ***Pulizia di aree recintate di uso pubblico, parchi e giardini***

1. Le aree scoperte di uso pubblico recintate, quali parchi e giardini, devono essere tenute pulite dall'Amministrazione Comunale o da AREA s.p.a. laddove venga stipulata apposita convenzione.
2. Qualora l'Amministrazione comunale appalti il servizio di manutenzione del verde pubblico, disporrà affinché la ditta aggiudicataria conferisca il rifiuto prodotto (ramaglie, potature, sfalci d'erba) presso la piattaforma "Crispa" oppure presso gli impianti di compostaggio individuati da AREA s.p.a., con le modalità prevista dai proprietari degli impianti stessi.

#### **Art. 62**

##### ***Pulizia dei mercati***

1. I concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori ( sacchi, cassoni o cassonetti ) predisposti dall' Amministrazione Comunale e/o da AREA s.p.a..

#### **Art. 63**

##### ***Aree occupate da esercizi pubblici***

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni: in particolare si fa obbligo tassativo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui AREA s.p.a. organizza servizi di raccolta differenziata ad hoc.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.
4. In sede di rilascio della autorizzazione alla gestione di esercizi pubblici dovrà essere previsto che l'occupazione conseguente di aree pubbliche non impedisca la circolazione dei mezzi di raccolta.

#### **Art. 64**

##### ***Carico e scarico materiali***

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

**Art. 65*****Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri***

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d' uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell' attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati le seguenti tipologie:
  - a) inerti;
  - b) materiali assimilabili ai rifiuti urbani;
  - c) materiali recuperabili (carta, cartone, etc.);
  - d) rifiuti speciali e/o pericolosi, (barattoli di vernice, solventi etc.).
4. Possono esser conferiti a spese e cura del Produttore presso gli impianti autorizzati
5. E' tassativo su tutto il territorio Comunale il divieto di conferire rifiuti prodotti dalle attività di cui sopra nei cassonetti predisposti da AREA s.p.a. per i rifiuti urbani.
6. La ditta che effettua attività edilizia deve dimostrare al termine dei lavori di aver smaltito correttamente i rifiuti prodotti presentando la documentazione prevista dalla normativa vigente (formulario di identificazione del rifiuto) per ogni unità locale di produzione agli uffici comunali preposti.

**Art. 66*****Manifestazioni pubbliche***

1. Le Associazioni, i Circoli, i Partiti, i circhi e gli spettacoli viaggianti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative con almeno 15 giorni di anticipo, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare.
2. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico per richiesta di ulteriori contenitori rispetto a quelli già previsti per la zona saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
3. Ai fini della promozione della raccolta differenziata, AREA s.p.a. potrà comunque posizionare propri contenitori e/o far utilizzare quelli esistenti adibiti alla sola raccolta differenziata

**Art. 67*****Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche***

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, Luna Park e manifestazioni pubbliche, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell' area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o dalle installazioni di Luna Park, e/o dalle strutture fisse.
2. Ogni onere connesso al potenziamento o all' impiego straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

**Art. 68*****Esercizi stagionali***

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all' Ente Gestore la data di inizio dell' attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito

contratto qualora i rifiuti prodotti siano classificati, per tipologia o per quantità, rifiuti speciali non assimilati.

**Art. 69**  
***Aree di sosta per nomadi***

1. Nelle aree specificamente assegnate alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito un apposito servizio di smaltimento.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento o quelle specificamente emanate con apposita Ordinanza del Sindaco per regolare questo servizio di smaltimento.

**Art. 70**  
***Scarichi abusivi***

1. Sono vietati gli scarichi abusivi di rifiuti.
2. In caso di inadempienza e comunque allorché sussistano motivi urgenti di carattere igienico-sanitario o ambientale il Sindaco disporrà una apposita ordinanza in danno dei soggetti responsabili dello scarico; in tale ordinanza verrà riportato il tempo entro cui si dovrà provvedere alla pulizia dei siti.
3. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amm. ne disporrà, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 22 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. quanto necessario per eseguire con urgenza i lavori di pulizia e di ripristino dei luoghi addebitando le spese ai soggetti responsabili dello scarico.
4. Qualora AREA s.p.a. intervenga per ragioni igienico-sanitarie o ambientali che non consentano differimenti, gli oneri conseguenti alla rimozione saranno addebitati ai responsabili, se individuati, altrimenti all'Amministrazione Comunale.

**Art. 71**  
***Altri servizi di pulizia***

1. Rientrano fra i compiti dell'Amministrazione Comunale i seguenti servizi:
  - diserbamento periodico dei bordi dei marciapiedi e delle cunette stradali mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante;
  - pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici, comprese quelle delle aree pubbliche recintate;
  - rimozione del guano dal suolo pubblico o ad uso pubblico all'esterno dei fabbricati;
  - raccolta, trasporto e conferimento a ditta autorizzata delle carcasse di animali reperite su suolo pubblico.

**Art. 72**  
***Tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani***

1. Per i servizi relativi allo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati, nonché di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è dovuta al Comune la tassa prevista ai sensi della normativa vigente, fino all'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158 del 27/4/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

**Art. 73*****Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni***

1. Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:
  - a) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
  - b) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento e il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive di rifiuti.

**Art. 74*****Competenza del Comune relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni***

1. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente art. 73, lettera a), competono all' Amministrazione. Spettano all' Amministrazione Comunale anche le attività di cui all'art. 73, lettera b), (salvo comunque il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati di cui possa essersi pervenuto all'identificazione), che esegue su disposizione del Sindaco a seguito di segnalazioni dei competenti Uffici Comunali dell' USL, dell' Amministrazione Provinciale, dell' ARPA o della Polizia Municipale.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica Ordinanza, ordinando al proprietario di provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui il proprietario non adempia nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell' Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite; i costi dell' intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.
4. Ove gli organi tecnici dell' USL ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale l' Amministrazione Comunale è tenuta all' intervento d' urgenza dietro richiesta del Servizio Igiene Pubblica dell'USL o dell'ARPA restando la successiva disposizione confermativa ad opera del Sindaco.

## **TITOLO VIII**

### **Bonifica dei siti inquinati**

#### **Art. 75** ***Divieto di abbandono***

- 1) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2) E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 4) Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### **Art. 76** ***Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati***

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr. ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
2. A tal fine:
  - a. deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
  - b. entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale.
  - c. entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli d'inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che ordina al responsabile dell'inquinamento di provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia e alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo.  
Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti dell'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima.  
Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazioni degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al punto 3) del presente articolo costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale di altri enti pubblici.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costruiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.  
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale della aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile.  
Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.  
L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7 del presente articolo.
13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'Ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e della Sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente.

## TITOLO IX Disposizioni varie e finali

### Art. 77

#### *Osservanza di altre disposizioni*

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. mod. e integr., le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene-Sanità, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura nonché la vigente normativa statale e regionale in materia ambientale o di smaltimento dei rifiuti.

### Art. 78

#### *Efficacia del presente regolamento*

1. Il presente Regolamento, dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile col presente Regolamento si deve intendere abrogata.
3. In particolare, viene abrogato il precedente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato con provvedimento di Consiglio Comunale.

### Art. 79

#### *Valutazione di impatto ambientale*

1. Il Comune si riserva di applicare, in aggiunta o ad integrazione del presente Regolamento, le disposizioni di eventuali norme Statali e Regionali concernenti la procedura V.I.A. ( Valutazione di Impatto Ambientale ) e di richiedere ai titolari degli insediamenti esistenti e futuri, civili e produttivi, pubblici e privati, la presentazione di studi di compatibilità ambientale.

### Art. 80

#### *Regime sanzionatorio*

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e/o siano sanzionate da superiori Leggi, Decreti e Regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito dei minimi e dei massimi più oltre specificati.
2. Sono preposti alla verifica delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell' Azienda Usl e dell' Arpa , il personale di AREA s.p.a e i tecnici dell' Amministrazione Comunale a tal fine espressamente incaricati dal Sindaco.
3. Le sanzioni amministrative, da obblare al Comune, saranno destinate al potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, sulla base di un progetto, concordato con Area S.p.a. e da approvarsi a cura dell'Amministrazione Comunale.

Di seguito sono indicate le sanzioni previste per la casistica delle violazioni al presente Regolamento:

- a. chiunque scarichi od abbandoni rifiuti in area pubblica o privata è punito con la sanzione:

da Euro **51,65** a Euro **103,29** per rifiuti urbani e/o assimilati

da Euro **77,47** a Euro **154,94** per rifiuti speciali

da Euro **51,65** a Euro **258,23** per rifiuti inerti

da Euro **154,94** a Euro **500,00** per rifiuti pericolosi o per rifiuti urbani pericolosi

- b. chiunque danneggi o esegua scritte o affigga manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate) è punito con la sanzione da Euro 51,65 a Euro 103,29
- c. chiunque effettui senza autorizzazione la cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore è punito con la sanzione da Euro 51,65 a Euro 103,29
- d. chiunque depositi i rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore è punito con la sanzione da Euro 51,65 a Euro 103,29
- e. chiunque conferisca nei contenitori predisposti dall'ente gestore rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati è punito con la seguente sanzione:  
da Euro 25,82 a Euro 103,29 nel caso di rifiuti urbani o assimilati  
da Euro 51,65 a Euro 103,29 nel caso di rifiuti urbani o pericolosi  
da Euro 77,47 a Euro 154,94 nel caso di rifiuti speciali  
da Euro 154,94 a Euro 500,00 nel caso di rifiuti pericolosi
- f. chiunque conferisca i rifiuti fuori dagli orari indicati è punito con la sanzione da Euro 51,65 a Euro 103,29
- g. chiunque sposti i cassonetti dalle posizioni individuate dall'ente gestore è punito con la sanzione da Euro 25,82 a Euro 103,29
- h. chiunque non si avvalga delle procedure di raccolta differenziata indicate dal presente regolamento è punito con la sanzione.  
da Euro 25,82 a Euro 103,29 nel caso di rifiuti urbani  
da Euro 51,65 a Euro 103,29 nel caso di rifiuti assimilati agli urbani
- i. chiunque introduce rifiuti nei pozzetti stradali è punito con la sanzione amministrativa da Euro 154,94 a Euro 258,23
- j. i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, che non provvedono alla pulizia del suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi o che conferiscono in maniera errata o impropria i rifiuti, secondo le modalità di cui al presente Regolamento sono puniti con la sanzione da Euro 25,82 a Euro 103,29
- k. i gestori di esercizi pubblici che usufruiscano di posteggi su area pubblica o di uso pubblico che non provvedano alla costante pulizia dell'area occupata, secondo le modalità di cui al presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,82 a Euro 51,65
- l. chi effettua operazioni di carico e scarico, scarico e trasporto di materiali, non provvedendo alla pulizia dell'area stessa ad operazioni ultimate, fatta salva la rivalsa da parte dell'ente gestore per le spese sostenute, è punito con la sanzione da Euro 25,82 a Euro 103,29
- m. coloro che, occupando aree per manifestazioni, spettacoli viaggianti e luna park, non provvedano alla pulizia dell'area stessa, sono puniti con la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,23
- n. chiunque contravvenga all'obbligo di garantire la pulizia dei terreni non edificati è punito con la sanzione da Euro 51,65 a Euro 154,94
- o. i rivenditori di oli lubrificanti che contravvengano all'obbligo di ritirare gli oli ed i filtri dell'olio usati o, in subordine, di divulgare opportunamente le iniziative di raccolta differenziata secondo quanto prescritto dal presente regolamento, sono puniti con la sanzione da Euro 25,82 a Euro 258,23

- p. chiunque contravviene al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici è punito con la sanzione da Euro 25,82 a Euro 103,29

#### **Art. 81**

##### ***Forme di gestione***

1. I servizi di cui al presente Regolamento sono gestiti dal Comune direttamente o indirettamente, secondo le forme previste dal D. Lgs 267/2000 . Requisiti indispensabili per l'affidamento del servizio in concessione o in appalto sono, per i soggetti concessionari, o appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n. 324 e all'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e succ. mod. e integr. e del D.M. 406/98. Il Comune ha affidato la gestione del servizio ad AREA s.p.a., nata dalla trasformazione del Consorzio AREA in società per azioni, ai sensi dell'art. 115 D.lgs. n. 267/2000 – Atto pubblico Notaio Andrea Zecchi in Ferrara, del 12/03/2001, repertorio n. 13050, raccolta n. 5356.

## ALLEGATO 1

### **Norme di comportamento dei produttori di rifiuti urbani interni non ingombranti e di rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di gestione**

#### **1) Norme generali comuni a tutti i sistemi di raccolta.**

- a) Non possono essere conferiti nei cassonetti stradali assieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati le seguenti tipologie:
- i rifiuti urbani pericolosi,
  - i rifiuti ingombranti,
  - i rifiuti pericolosi,
  - gli altri rifiuti speciali non assimilabili
  - sostanze liquide,
  - materiali accesi,
  - materiali metallici che possono recare danno ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto.
- b) I rifiuti vegetali provenienti da Potatura di Piante e dalla Pulizia di giardini, cortili, etc, compresi quelli che siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, nelle sole zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata, potranno essere conferiti già ridotti a pezzi, affastellati e legati, e, quindi, deposti all'interno del contenitore idoneo.
- c) I rifiuti provenienti da lavori edili come rottami di laterizio, coperture, ecc. non potranno essere introdotti nei contenitori per i rifiuti domestici, ma dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'impresa che ha eseguito i lavori, separatamente dai rifiuti urbani secondo le modalità indicate all'art. 64 del presente Regolamento.
- d) E' vietato abbandonare sui marciapiedi o su suolo pubblico in genere, cartacce o altri contenitori senza far uso degli appositi cestini. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento di rifiuti interni e di quelli ingombranti.
- e) Laddove sia attivo il servizio di raccolta differenziata dei cartoni da imballo, questi dovranno essere accatastati di fronte al luogo di produzione e collocati negli appositi contenitori messi a disposizione da AREA per il successivo svuotamento da parte di AREA s.p.a..
- f) E' vietata la cernita e il recupero dei rifiuti esposti dall'utenza.

#### **2) Nelle zone del Comune dove la raccolta è effettuata con cassonetti stradali:**

- a) Allo scopo di limitare l'imbrattamento dei cassonetti, così agevolandone la disinfezione ed il lavaggio, i rifiuti da depositare (R.S.U. e F.O.R.S.U.) dovranno essere contenuti in sportine o involucri di plastica ben chiusi. I materiali secchi riciclabili devono essere invece conferiti in maniera sfusa.

- b) E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume.  
Le scatole di cartone ( nelle zone in cui non sia istituito per le stesse un servizio di raccolta differenziata), le cassette da frutta e gli imballaggi in plastica dovranno essere ridotti di volume in modo da non sottrarre spazio disponibile agli altri utenti.
- c) E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in sacchetti, sopra e attorno ai cassonetti.
- d) Non si devono introdurre assolutamente materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc..).  
In caso di incendio si deve avvisare immediatamente i VV.FF., l' Amministrazione Comunale o AREA s.p.a.
- e) Dopo il deposito dei rifiuti domestici, i coperchi dei cassonetti dovranno essere sempre chiusi.  
E' vietato estrarre dai cassonetti e dai cassoni "a cielo aperto" qualsiasi materiale depositato, anche a scopo di cernita e recupero.
- f) I cassonetti possono essere spostati solo dai responsabili del servizio.
- g) E' fatto divieto di introdurre nei cassoni Metallici "a cielo aperto" i rifiuti organici putrescibili e/o gli scarti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o da lavori edili (demolizioni, costruzioni, scavi) o da attività agricole che non siano assimilabili ai rifiuti solidi urbani. E' proibito immettere rifiuti pericolosi e rifiuti speciali.

**3) Nelle zone del Comune ove la raccolta è fatta mediante bidoni e/o cestoni.**

- a. I contenitori, costituiti da bidoni di plastica o cestoni zincati, verranno consegnati gratuitamente agli utenti a titolo di prestito d'uso, in numero proporzionale alle utenze da servire.
- b. I rifiuti dovranno essere conferiti nel bidone, preferibilmente in sacchi di plastica oppure in involucri di carta ben chiusi.
- c. Gli utenti dovranno avere la massima cura dei bidoni dati loro in dotazione e provvedere a mantenerli accuratamente puliti.
- d. I contenitori dovranno essere esposti al piano stradale in posizione funzionale al servizio. Qualora gli utenti siano autorizzati a tenere depositato il bidone all'interno della loro proprietà sono tenuti a non ostacolare il passaggio dei mezzi per il servizio di raccolta.
- e. Non si devono assolutamente introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc..).
- f. E' vietato introdurre nei bidoni oggetti di grosso volume. Le scatole di cartone (nelle zone in cui non sia istituito un apposito servizio di raccolta differenziata), le cassette da frutta e gli imballaggi in plastica dovranno essere ridotti di volume in modo da non sottrarre spazio disponibile agli altri utenti.
- g. E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in sacchetti, sopra o attorno ai bidoni.

